

ASSOCIAZIONE BOLOGNESE CONCORSUALISTI

IN SIGLA “A.B.C. ”

STATUTO

TITOLO I

Disposizioni generali

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

ART. 2 - Statuto

ART. 3 – Finalità e oggetto dell’attività svolta dall’Associazione

TITOLO II

Associati

ART. 4 - Ammissione

ART. 5 - Diritti

ART. 6 - Doveri

ART. 7 – Recesso, morosità, esclusione

TITOLO III

Organi dell’Associazione e loro funzionamento

ART. 8 - Organi

ART. 9 - Assemblea

ART. 10 - Presidente

ART. 11 - Consiglio Direttivo

ART. 12 – Revisore legale dei conti

ART. 13 – Proboviro

ART. 14 – Comitato Scientifico

ART. 15 – Segretario

ART. 16 – Tesoriere

ART. 17 – Gratuità delle cariche

TITOLO IV

Risorse

ART. 18 - Patrimonio

ART. 19 - Donazioni e lasciti

ART. 20 - Entrate

ART. 21 - Divieto di distribuzione di utili

TITOLO V

Rendiconto

ART. 22 – Rendiconto economico e finanziario

TITOLO VI

Disposizioni finali

ART. 23 - Scioglimento

ART. 24 - Rinvio alle leggi

STATUTO

TITOLO I

Disposizioni generali

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita l'Associazione fra gli iscritti agli Albi delle circoscrizioni dei Tribunali d'Italia dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Avvocati, dei consulenti del Lavoro, denominata **ASSOCIAZIONE BOLOGNESE CONCURSUALISTI IN SIGLA "A.B.C."**

1. 2. L'Associazione ha sede a Bologna, in via Castiglione n. 11, presso lo studio Ferri e Associati.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Per essa può essere richiesto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

ART. 3 – Finalità e oggetto dell'attività svolta dall'Associazione

1. L'Associazione ha carattere culturale, non ha scopo di lucro e si propone di promuovere, coordinare e supportare iniziative utili alla diffusione della conoscenza del diritto concorsuale e delle attività ad esso connesse, svolte dagli Avvocati, dai Consulenti del Lavoro e dai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle circoscrizioni dei Tribunali d'Italia, in relazione agli incarichi di esperto negoziatore della crisi, ausiliario, curatore, commissario giudiziale/liquidatore, gestore della crisi da sovraindebitamento, commissario straordinario e consulente tecnico d'ufficio, *advisor*, nonché nei rapporti instaurati con i

Tribunali, allo scopo di elevare e qualificare la professionalità degli appartenenti agli Albi e di consentire lo svolgimento delle procedure nel rispetto dei precetti giuridici e dei principi deontologici che sono posti alla base della professione di Avvocato, Consulente del Lavoro, Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, avendo riguardo anche a tutte quelle innovazioni di carattere tecnologico e informatico che possano, all'uopo, risultare utili. A tal proposito l'Associazione può:

- a) favorire tra gli associati la creazione di gruppi scientifici, di studio e di lavoro, formati dagli associati, operanti, anche in collaborazione con i Tribunali e gli Ordini professionali, al fine di formulare proposte o approfondire problematiche attinenti le attività indicate nel presente Statuto;
- b) promuovere e gestire attività formative per elevare la professionalità degli associati, quali, a titolo esemplificativo, l'organizzazione di conferenze, seminari, corsi, la pubblicazione e divulgazione di circolari, periodici e giornali;
- c) realizzare un mutuo scambio di esperienze fra gli associati, al fine di creare un patrimonio comune di conoscenze che consenta a tutti di migliorare i criteri di gestione delle procedure di cui al Codice della Crisi, delle esecuzioni mobiliari e immobiliari e delle procedure di sovraindebitamento;
- d) compiere la rilevazione di dati statistici concernenti il contenzioso, le procedure esecutive mobiliari ed immobiliari, le procedure concorsuali, le procedure di sovraindebitamento;

2. L'Associazione può porre in essere ogni forma di attività strumentale o accessoria a quelle sopra definite, atta al raggiungimento dei propri scopi, anche collaborando e stipulando contratti o convenzioni con altre associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, in particolare con quelli che abbiano finalità analoghe, in conformità al fine statutario e nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

3. Per consentire il migliore raggiungimento del fine statutario, inoltre, l'Associazione può possedere, gestire e acquisire in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili, nonché partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di enti e di società, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali, a condizione che il possesso di titoli o quote di partecipazione si sostanzii in una gestione statico conservativa del patrimonio e che gli eventuali utili siano destinati al raggiungimento del fine istituzionale.

4. L'attività commerciale non rientra, in ogni caso, tra le finalità istituzionali dell'Associazione, ma può essere eventualmente svolta in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento di dette finalità.

5. Considerato che il Tribunale di Bologna, così come altri Tribunali, svolgono le funzioni di "osservatorio sulle cause e circostanze del dissesto", l'Associazione può affiancare altri Uffici giudiziari per lo sviluppo delle tecnologie informatiche finalizzate al reperimento delle informazioni statistiche e per lo sviluppo delle tematiche concernenti il processo telematico.

TITOLO II

Associati

ART. 4 - Ammissione

1. Possono essere ammessi in qualità di soci, a giudizio inappellabile del Comitato Direttivo, tutti gli iscritti agli Ordini degli Avvocati, agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e all'Albo dei Consulenti del lavoro del territorio italiano che accettino di rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti emanati, nonché le deliberazioni assunte in conformità allo stesso.

2. Gli associati si dividono in:

a) "operativi";

b) “sostenitori”

c) “onorari”

3. Sono operativi gli associati che partecipano direttamente alle attività dell’Associazione.

4. sono onorari tutti coloro che intervengano alle iniziative promosse dall’Associazione in qualità di ospiti relatori e chi altro indicato dal Comitato Direttivo.

5. L’opzione tra la qualifica di operativo o sostenitore è operata all’atto dell’adesione all’Associazione.

6. Le procedure fallimentari e quelle previste dal Codice della Crisi possono essere associate, in persona del curatore, solo in qualità di sostenitori.

7. La domanda di ammissione ad associato, redatta su modulo approvato presente sul sito www._____, indirizzata al Presidente, deve essere inoltrata telematicamente alla Segreteria dell’Associazione, o anche a mano, o a mezzo posta. L’istanza dovrà contenere esplicita dichiarazione di presa visione ed accettazione senza riserve dello Statuo sociale, essere corredata dalla prova di avvenuto versamento della quota d’iscrizione annuale e dalla dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 e sue successive future modifiche.

L’iscrizione all’Associazione, di per se, formalizza e autorizza il trattamento dei dati personali di tutti i soci anche presso terzi.

Temporaneamente e fino alla creazione del sito web, le domande di adesione potranno essere indirizzate esclusivamente via mail al seguente indirizzo: studio@studioferri.it.

8. L’accettazione delle domande di ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l’adesione alle finalità dell’Associazione e l’impegno a concorrere al funzionamento e/o al finanziamento della sua attività.

9. La qualità di Associato non è trasferibile così come non sono trasferibili i diritti e i

doveri ad essa collegati; analogamente, la quota associativa o i contributi versati a qualsiasi titolo non sono trasmissibili, né ripetibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.

10. L'adesione non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti nel presente Statuto.

ART. 5 - Diritti

1. L'adesione all'Associazione comporta il diritto al voto per le attribuzioni assembleari previste dall'articolo 9 del presente Statuto.

2. Tutti gli associati hanno, inoltre, il medesimo diritto a partecipare alla vita associativa e ad essere informati sulle iniziative e sulle attività poste in essere dall'Associazione.

ART. 6 - Doveri

1. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati, che con i terzi, nonché all'accettazione e al rispetto delle clausole e delle norme contenute nello Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle direttive che vengono emanate dai rispettivi Organi.

2. Gli associati devono pagare la quota annuale, in relazione all'anno solare, nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

3. Gli associati prestano la propria attività ordinaria e straordinaria a titolo gratuito.

4. Le attività straordinarie, eccezionalmente e previamente deliberate dal Consiglio Direttivo, unicamente nel caso in cui l'interessato presenti motivata richiesta, possono essere a titolo oneroso. In tal caso il Consiglio Direttivo deve valutare ed adeguatamente motivarne l'accoglimento.

5. Gli associati che desiderano partecipare attivamente all'Associazione devono eseguire gli incarichi ricevuti ed i lavori preventivamente concordati adeguandosi alle direttive del Consiglio Direttivo e agli eventuali regolamenti interni dell'Associazione.

6. Il Consiglio Direttivo può deliberare, pur sempre nell'ambito del perseguimento degli scopi dell'Associazione, di affidare incarichi professionali o altri incarichi, anche a terzi non associati, a titolo oneroso, il cui corrispettivo deve essere motivato, autorizzato e preliminarmente deliberato dal Consiglio stesso.

ART. 7 – Recesso, morosità, esclusione

1. La qualità di associato viene meno per:

a) recesso;

b) morosità nel pagamento delle quote;

c) esclusione.

2. Il diritto di recesso da parte dell'associato deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo e produce effetto immediato, ma non dà diritto alla restituzione, neanche parziale, della quota già corrisposta per l'anno di uscita o di quote e contribuzioni precedentemente versate.

3. La morosità nel pagamento della quota annuale comporta la perdita automatica della qualifica di associato. Si considera moroso l'associato che non provvede ad effettuare il pagamento della quota annuale entro il 31 (trentuno) marzo dell'anno in corso.

4. L'esclusione per gravi motivi, in seguito a comportamenti da parte dell'associato, in violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali, è decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione. La delibera consiliare di esclusione è emanata previa richiesta di comunicazione scritta, contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dall'associato all'atto dell'iscrizione almeno trenta giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO III

Organi dell'Associazione e loro funzionamento

ART. 8 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Revisore legale dei Conti;

e) il Proboviro;

f) il Comitato Scientifico.

ART. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea, presieduta dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o in mancanza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio Direttivo, è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati con diritto di voto, in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'esercizio in corso alla data della convocazione.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'Assemblea si riunisce, inoltre, su convocazione del Presidente, quando se ne ravvisi la necessità o quando almeno un decimo degli associati presenti richiama motivata.

3. La lettera di convocazione deve essere inviata tramite posta e/o qualsiasi ausilio elettronico e informatico a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

4. L'assemblea potrà essere svolta sia in presenza presso la sede dell'associazione che in

altri sedi, purchè in Italia. L'assemblea potrà, inoltre, svolgersi via web/on line, purchè sia assicurata la partecipazione e l'intervento alla discussione in tempo reale di tutti gli aventi diritto.

5. I compiti e le competenze dell'Assemblea sono i seguenti:

- a) provvedere alla nomina del Consiglio Direttivo e alla fissazione delle relative cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, salvo che l'Assemblea stessa non ne deleghi, in tutto o in parte, la fissazione al Consiglio Direttivo medesimo;
- b) provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché del Collegio dei Probiviri e del Comitato scientifico, ove nominati;
- c) stabilire le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- d) approvare il rendiconto economico e finanziario, nonché il bilancio preventivo;
- f) deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;
- g) deliberare sugli eventuali regolamenti interni redatti dal Consiglio Direttivo.

6. L'Assemblea degli associati è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

7. Ogni associato ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

8. Il diritto di voto può essere esercitato, direttamente o per delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

9. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e

presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, curando l'ordinato svolgimento dei lavori e la regolare esecuzione delle delibere.

2. Il Presidente assume altresì i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo per garantire il funzionamento dell'Associazione, e li comunica per la ratifica al Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

3. Il Presidente può delegare singole facoltà e conferire procure ad un altro membro del Consiglio Direttivo, a dipendenti o a terzi, con l'approvazione del Consiglio stesso.

4. In caso d'impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

ART. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da associati ed è composto da un numero di membri compreso tra tre e nove, incluso il Presidente. I consiglieri sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dall'Assemblea, durano in carica tre esercizi fino all'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica e possono essere rieletti.

2. Il Consiglio Direttivo provvede a:

a) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea, compiendo gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;

b) fissare al proprio interno, in tutto o in parte, le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, nel caso in cui sia stato a ciò delegato dall'Assemblea degli associati;

c) deliberare sulle nuove richieste di ammissione;

d) deliberare sull'esclusione degli associati nei casi stabiliti dal presente Statuto;

e) redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

degli associati;

f) predisporre il rendiconto economico e finanziario, ed entro il mese di novembre, il bilancio preventivo. Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro i successivi due mesi.

3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto inviato tramite posta, fax o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni. In mancanza delle predette formalità la riunione del Consiglio Direttivo è comunque valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, il Consiglio procede alla sua cooptazione; il consigliere cooptato dura in carica fino alla originaria scadenza del componente sostituito.

8. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si considera decaduto e occorre procedere alla sua integrale rielezione.

ART. 12 –

Revisore legale dei conti

Il Revisore legale dei conti è eletto dall'Assemblea ordinaria, a maggioranza dei voti, resta in carica per sette anni ed è rieleggibile alla scadenza una sola volta per ugual periodo.

E' compito del Revisore legale dei conti controllare l'andamento della gestione e il buon

funzionamento amministrativo e contabile dell'Associazione e redigere una relazione annuale sul rendiconto delle entrate e delle uscite, senza formalità, da sottoporre all'Assemblea in occasione dell'esame del rendiconto.

ART. 13 – Il Proboviro

Il Proboviro è eletto dall'Assemblea in seduta ordinaria con il voto unanime degli associati, scelto sia tra gli associati, sia tra estranei.

Il Proboviro dura in carica sette anni ed è rieleggibile alla scadenza per egual periodo una sola volta.

L'eletto deve dichiarare di accettare la carica entro 15 giorni dalla comunicazione.

In caso di rifiuto o mancata accettazione nel termine indicato, sarà nominato il socio che nell'ultima votazione assembleare segue nella graduatoria.

Qualora ciò non fosse possibile, si procederà alla convocazione dell'Assemblea per una nuova votazione.

Il Proboviro giudica sulle eventuali controversie che sorgano tra i soci o tra soci e Associazione.

Il ricorso al Proboviro è obbligatorio. Esso si effettua con atto scritto e motivato, egli decide, senza formalità di procedura, trasmettendo la decisione al Comitato Direttivo per i conseguenti provvedimenti.

Qualora la controversia non viene dipanata nell'ambito conciliatorio, il Foro competente è quello di Bologna.

ART. 14 – Comitato Scientifico

1. L'Assemblea degli associati può istituire un Comitato scientifico, composto da nominativi scelti dal Consiglio Direttivo tra eminenti personalità delle professioni, della cultura e della vita pubblica.

2. Del Comitato Scientifico possono far parte anche membri del Consiglio Direttivo, del

Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori e gli associati.

3. Il Comitato Scientifico, ove istituito, nomina al suo interno un Presidente e determina le modalità di svolgimento delle proprie riunioni.

4. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive, atteso il precipuo scopo di supporto tecnico scientifico che si propone di perseguire.

ART. 15 – Segretario

1. Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee degli associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 – Tesoriere

1. Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità, della cassa e dei libri dell'Associazione, predispone la bozza di bilancio, cura pagamenti ed incassi e opera secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

ART. 17 – Gratuità delle cariche

1. Salvo quanto stabilito all'articolo 6, punto 4 del presente Statuto, tutte le cariche degli Organi dell'Associazione sono elettive e gratuite. E' previsto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento della carica.

TITOLO IV

Risorse

ART. 18 - Patrimonio

Il fondo sociale e i mezzi economici che saranno utilizzati dall'Associazione per il raggiungimento delle sue finalità sono costituiti dalle quote associative, la cui determinazione è stabilita ogni anno dal Comitato Direttivo, e dalle altre somme corrisposte a titolo volontario a sostegno delle attività promosse dall'Associazione, dai

soci, da Enti pubblici o privati, Imprese, Associazioni e privati.

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, e può essere formato:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dagli associati all'atto di costituzione dell'Associazione;

b) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ART. 19 - Donazioni e lasciti

1. Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

3. Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

ART. 20 - Entrate

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative e contributi degli aderenti (privati o enti);

b) sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici;

c) rimborsi derivanti da convenzioni;

d) entrate derivanti da attività commerciali inerenti agli scopi indicati all'articolo 2 del presente Statuto;

e) donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

2. Tutte le risorse che affluiscono nelle casse o che sono imputate a patrimonio

dell'Associazione devono essere sempre e integralmente impiegate nel perseguimento e nel finanziamento dei fini istituzionali.

ART. 21 - Divieto di distribuzione di utili

1. Non possono essere distribuiti, neppure in forma indiretta, durante la vita dell'Associazione, eventuali utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V

Rendiconto

ART. 22 – Rendiconto economico e finanziario

1. Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla visione.

4. Entro il mese di novembre il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo, che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il successivo due mesi.

TITOLO VI

Disposizioni finali

ART. 23 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altro soggetto con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,

sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24 - Rinvio alle leggi

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi, ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.